

01.2011

REGOLAMENTO ELETTORALE

INDICE

1	Generalità	2
1.1	Oggetto	2
1.2	Definizioni	2
2	La nomina del Consiglio di fondazione	2
2.1	Composizione del Consiglio di fondazione	2
2.2	Rappresentanti dei lavoratori	2
2.3	Rappresentanti dei datori di lavoro	2
2.4	Diritto di voto attivo e passivo	2
2.5	Ufficio elettorale e notaio	2
2.6	Procedura elettorale	3
2.7	Uscita dal Consiglio di fondazione e supplenza	4
3	La nomina della commissione di previdenza	4
3.1	Composizione della commissione di previdenza	4
3.2	Rappresentante dei lavoratori	4
3.3	Rappresentante del datore di lavoro	4
4	Entrata in vigore	4
4.1	Entrata in vigore	4
4.2	Modifica del Regolamento elettorale	4

Basandosi sull'atto di fondazione della Pax, Fondazione collettiva LPP, il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento elettorale:

1 Generalità

1.1 Oggetto

Questo regolamento disciplina la nomina del Consiglio di fondazione e della Commissione di previdenza.

1.2 Definizioni

Le definizioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono in pari modo a persone di sesso maschile e femminile. Per motivi di trasparenza si usa la forma maschile.

2 La nomina del Consiglio di fondazione

2.1 Composizione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio paritetico di fondazione della Pax, Fondazione collettiva LPP (in seguito detta Fondazione) si compone di sei membri. È composto nel modo seguente:

- a) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori.

2.2 Rappresentanti dei lavoratori

2.2.1

Nel Consiglio di fondazione siedono tre rappresentanti dei lavoratori.

2.2.2

I rappresentanti dei lavoratori rappresentano tutti i dipendenti che non svolgono funzioni direttive nell'azienda e che non partecipano alla gestione aziendale.

2.2.3

I rappresentanti dei lavoratori sono suddivisi in due categorie:

- a) lavoratori senza funzioni a livello di quadri
 - b) lavoratori con funzioni a livello di quadri.
- Ogni impresa definisce autonomamente, in base alla propria organizzazione e al numero di dipendenti, chi sono i membri dei quadri. Se un'impresa ha un numero di dipendenti troppo piccolo per operare una distinzione delle categorie di lavoratori, tutti i collaboratori sono considerati lavoratori senza funzioni a livello di quadri.

2.3 Rappresentanti dei datori di lavoro

2.3.1

Nel Consiglio di fondazione siedono tre rappresentanti dei datori di lavoro.

2.3.2

I rappresentanti dei datori di lavoro rappresentano tutti i dipendenti che esercitano una funzione direttiva e che partecipano alla gestione aziendale nonché coloro che sono legati all'azienda in virtù di una funzione all'interno di un organo.

2.4 Diritto di voto attivo e passivo

2.4.1

I rappresentanti dei lavoratori di tutte le commissioni di previdenza nominano i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione con un voto per iscritto.

2.4.2

I datori di lavoro affiliati nominano i rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione con un voto per iscritto.

2.4.3

Come rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di fondazione può essere eletto ogni rappresentante dei lavoratori delle commissioni di previdenza.

2.4.4

Come rappresentante dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione può essere eletta qualsiasi persona fisica avente il ruolo di datore di lavoro affiliato o legata a quest'ultimo con rapporto di assunzione o in virtù di una funzione all'interno di un organo. I beneficiari di rendite non sono eleggibili.

2.4.5

Nel Consiglio di fondazione può essere eletto un solo rappresentante per ogni istituto di previdenza.

2.5 Ufficio elettorale e notaio

2.5.1

La direzione organizza l'elezione del Consiglio di fondazione e nomina un ufficio elettorale composto di almeno tre persone, i cui membri sono tenuti al segreto. Le persone che hanno diritto di voto attivo o passivo come membri del Consiglio di fondazione, non possono far parte dell'ufficio elettorale.

2.5.2

La direzione nomina un notaio indipendente che sorveglia e documenta a titolo notarile l'organizzazione e l'esecuzione dell'elezione nonché il rilevamento dei risultati.

2.6 Procedura elettorale

2.6.1

I lavoratori con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.3 e i datori di lavoro con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.4, hanno il diritto di candidarsi mediante un formulario ufficiale per il successivo periodo di carica entro un anno dalla decorrenza del periodo di carica del Consiglio di fondazione.

2.6.2

L'ufficio elettorale controlla sotto la sorveglianza notarile la validità formale e materiale delle candidature pervenute. La proposta è nulla se:

- a) la persona proposta non ha diritto di voto secondo la cifra 2.4
- b) non è stata presentata entro i termini previsti
- c) il formulario ufficiale, munito dei documenti richiesti, non è stato compilato interamente
- d) i dati specificati nel formulario ufficiale non sono leggibili
- e) manca la firma autografa del candidato.

2.6.3

Prima del termine della carica, il Consiglio di fondazione propone per iscritto dalla cerchia dei lavoratori con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.3 e dei datori di lavoro con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.4 tre candidati ciascuno e fino a dieci supplenti in successione definita. Tra i candidati dei lavoratori deve trovarsi almeno un rappresentante di ciascuna categoria secondo la cifra 2.2.3. Il Consiglio di fondazione deve considerare le candidature secondo la cifra 2.6.1 e tener conto anche di una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche e dei sessi.

2.6.4

Se in una categoria secondo le cifre 2.2 e 2.3 non pervengono candidature secondo la cifra 2.6.1 oppure le candidature non sono in numero superiore ai seggi da occupare nel Consiglio di Fondazione, i candidati proposti dal Consiglio di fondazione secondo la cifra 2.6.2 si intendono eletti tacitamente.

2.6.5

Se in una categoria secondo le cifre 2.2 e 2.3 le candidature sono in numero superiore ai seggi da occupare nel Consiglio di fondazione, l'ufficio elettorale organizza un'elezione con voto scritto e segreto per ciascuna categoria. L'elezione può avvenire anche tramite Internet; la documentazione elettorale viene composta elettronicamente.

2.6.6

L'ufficio elettorale trasmette agli aventi diritto di voto secondo la cifra 2.4 la seguente documentazione:

- a) la scheda elettorale ufficiale
- b) l'elenco di candidati

- c) la busta - risposta ufficiale con indirizzo prestampato.

Entro il termine citato nella documentazione elettorale (data del timbro postale), gli aventi diritto di voto possono votare, mediante la scheda ufficiale, tre candidati della loro categoria.

2.6.7

L'ufficio elettorale verifica sotto il controllo notarile la validità formale e materiale delle schede pervenute. Il voto è nullo se:

- a) la persona proposta non ha diritto di voto secondo la cifra 2.4
- b) il voto è stato dato a persone non eleggibili
- c) la scheda elettorale ufficiale non è pervenuta entro i termini previsti
- d) non sono state utilizzate la scheda elettorale e/ o la busta - risposta ufficiale
- e) per la medesima elezione sono state inserite più schede elettorali nella busta di risposta ufficiale
- f) i dati sulla scheda elettorale ufficiale non sono leggibili o poco chiari
- g) la scheda elettorale ufficiale è stata compilata in modo incompleto
- h) la scheda elettorale ufficiale contiene delle osservazioni
- i) manca la firma autografa dell'avente diritto di voto.

2.6.8

Lo spoglio delle schede elettorali pervenute avviene sotto controllo notarile.

- a) Nell'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro s'intendono eletti i tre candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. I candidati successivi per numero di voti rappresentano, in sequenza, i supplenti. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.
- b) Nell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori s'intende eletto il candidato con il maggior numero di voti della categoria «lavoratori senza funzione a livello di quadri» secondo la cifra 2.2.3 a) e della categoria «lavoratori con funzione a livello di quadri» secondo la cifra 2.2.3 b). Come terzo rappresentante dei lavoratori s'intende eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i secondi classificati per ogni categoria secondo la cifra 2.2.3. I candidati successivi per numero di voti rappresentano, in sequenza, i supplenti. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.
- c) È possibile eleggere una sola persona per ciascun istituto di previdenza. Se vengono elette più persone di un istituto di previdenza, il candidato con il maggior numero di voti ottiene la carica in seno al Consiglio di fondazione. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.

2.6.9

L'ufficio elettorale registra il risultato in un verbale all'attenzione del Consiglio di fondazione in carica e del Consiglio di fondazione neoeletto. Il risultato elettorale è autenticato dal notaio e pubblicato in Internet e può essere richiesto in forma scritta alla Fondazione.

2.7 Uscita dal Consiglio di fondazione e supplenza

2.7.1

Durante il periodo di carica si dimettono dal Consiglio di fondazione:

- a) i rappresentanti dei lavoratori che non sono più assicurati nella Fondazione oppure che non soddisfano più i requisiti secondo la cifra 2.4.3,
- b) i rappresentanti dei datori di lavoro che non soddisfano più i requisiti secondo la cifra 2.4.4.

2.7.2

Se un membro del Consiglio di fondazione si dimette durante il periodo di carica, viene sostituito dal primo candidato supplente della propria categoria secondo le cifre 2.6.3 e 2.3.8.

2.7.3

Si tiene un'elezione suppletiva secondo le disposizioni delle cifre da 2.6.1 a 2.6.8 se un membro del Consiglio di fondazione si dimette e la lista dei candidati supplenti è terminata.

3 La nomina della commissione di previdenza

3.1 Composizione della commissione di previdenza

3.1.1

La commissione paritetica di previdenza per ogni istituto di previdenza è composta nel modo seguente:

- a) dai rappresentanti del datore di lavoro e
- b) da un numero pari di rappresentanti dei lavoratori.

3.2 Rappresentante dei lavoratori

3.2.1

Nella Commissione di previdenza siede almeno un rappresentante dei lavoratori. Si applica per analogia la cifra 2.2.2.

3.2.2

Sono eleggibili e hanno diritto di voto tutti i lavoratori assicurati nell'istituto di previdenza, il cui rapporto di lavoro non è disdetto. La nomina avviene a maggio-

ranza semplice dei voti emessi (maggioranza relativa). Sono eletti quei candidati che raggruppano la maggioranza dei voti. Se la commissione di previdenza è composta da più di due membri, si devono considerare le categorie dei lavoratori secondo la cifra 2.2.3. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.

3.2.3

Il membro della Commissione di previdenza si dimette se non soddisfa più i requisiti della nomina. Un'elezione sostitutiva si svolge secondo le disposizioni della cifra 3.2.2.

3.2.4

L'elezione deve essere comunicata alla Fondazione presentando il verbale.

3.3 Rappresentante del datore di lavoro

3.3.1

Nella Commissione di previdenza siede almeno un rappresentante del datore di lavoro. Si applica per analogia la cifra 2.3.2.

3.3.2

Il datore di lavoro nomina il rappresentante o i rappresentanti del datore di lavoro. È eleggibile qualsiasi persona fisica avente il ruolo di datore di lavoro affiliato o legata a quest'ultimo da un rapporto di assunzione o in virtù di una funzione all'interno di un organo.

3.3.3

Il membro della Commissione di previdenza si dimette se non soddisfa più i requisiti della nomina. Un'elezione sostitutiva si svolge secondo le disposizioni della cifra 3.3.2.

3.3.4

L'elezione deve essere comunicata alla direzione presentando il verbale dell'elezione.

4 Entrata in vigore

4.1 Entrata in vigore

Questo Regolamento elettorale entra in vigore con effetto retroattivo il 01° gennaio 2011.

4.2 Modifica del Regolamento elettorale

La Fondazione può modificare o annullare le disposizioni di questo Regolamento elettorale nel rispetto della legge. La Fondazione comunica le modifiche entro un termine adeguato.